

Informazioni generali sull'impresa

Dati anagrafici

Denominazione: FIORE CHE RIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS
Sede: VIA TRIPOLI 17 CASTANO PRIMO MI
Capitale sociale: 75,00
Capitale sociale interamente versato: sì
Codice CCIAA: MI
Partita IVA: 11536760967
Codice fiscale: 11536760967
Numero REA: 2610988
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA
Settore di attività prevalente (ATECO): 900400
Società in liquidazione: no
Società con socio unico: no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: no
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento:
Appartenenza a un gruppo: no
Denominazione della società capogruppo:
Paese della capogruppo:
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:

Bilancio al 31/12/2022

Stato Patrimoniale Micro

	31/12/2022	31/12/2021
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	1.032	1.376
II - Immobilizzazioni materiali	1.155	756
<i>Totale immobilizzazioni (B)</i>	<i>2.187</i>	<i>2.132</i>
C) Attivo circolante		
II - Crediti	2.615	2.062
esigibili entro l'esercizio successivo	2.493	2.062

	31/12/2022	31/12/2021
esigibili oltre l'esercizio successivo	122	-
IV - Disponibilita' liquide	35.215	8.420
<i>Totale attivo circolante (C)</i>	<i>37.830</i>	<i>10.482</i>
D) Ratei e risconti	246	1.283
<i>Totale attivo</i>	<i>40.263</i>	<i>13.897</i>
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	7.149	75
IV - Riserva legale	3.168	-
VI - Altre riserve	317	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	23.575	10.559
<i>Totale patrimonio netto</i>	<i>34.209</i>	<i>10.634</i>
D) Debiti	6.054	3.263
esigibili entro l'esercizio successivo	6.054	3.385
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	(122)
<i>Totale passivo</i>	<i>40.263</i>	<i>13.897</i>

Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Non esistono le fattispecie di cui all'art. 2427, numeri 9 e 16 e art. 2428, numeri 3 e 4 del codice civile

Il bilancio è redatto in forma di micro-impresa con l'osservanza delle disposizioni del Codice Civile, così come interpretato ed integrato dai principi contabili dell'OIC e ove applicabili dalle indicazioni del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili oltre alle regole della tassonomia PCI_2016-11-14.

Per tale bilancio devono sussistere i requisiti di cui all'art. 2435 ter c.c., e d in particolare si fa presente che nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi, non sono stati superati due dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 175.000,00;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: euro 350.000,00;
- 3) media dipendenti occupati durante l'esercizio numero 5.

In calce ai prospetti di bilancio vengono fornite tutte le informazioni specificatamente richieste dai suesposti artt. 2513, 2528, 2545 e 2545 sexies C.C in relazione al carattere mutualistico della cooperativa in assolvimento degli obblighi normativi..

Conto Economico Micro

	31/12/2022	31/12/2021
A) Valore della produzione		

	31/12/2022	31/12/2021
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	84.617	18.994
5) altri ricavi e proventi	-	-
contributi in conto esercizio	-	4.000
altri	2.841	1.201
<i>Totale altri ricavi e proventi</i>	<i>2.841</i>	<i>5.201</i>
<i>Totale valore della produzione</i>	<i>87.458</i>	<i>24.195</i>
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	22.856	7.501
7) per servizi	38.349	5.243
8) per godimento di beni di terzi	128	21
10) ammortamenti e svalutazioni	-	-
a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizz.	575	428
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	344	344
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	231	84
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>	<i>575</i>	<i>428</i>
14) oneri diversi di gestione	1.975	443
<i>Totale costi della produzione</i>	<i>63.883</i>	<i>13.636</i>
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	23.575	10.559
Risultato prima delle imposte (A-B+C+-D)	23.575	10.559
21) Utile (perdita) dell'esercizio	23.575	10.559

Bilancio micro, altre informazioni

La Cooperativa Fiore che ride viene costituita in data 11.01.2021 per partecipare al bando per la concessione d'uso del centro polivalente di produzione culturale Auditorium "A. Paccagnini per il periodo 30/07/2021 – 30.07.2026 ed è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità di cui all'art. 45 della Costituzione della Repubblica Italiana; la Cooperativa, costituita sulla base dei principi sanciti dalla L. 8 novembre 1991 n. 381, ha lo scopo di perseguire in forma mutualistica e senza fini di lucro l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, operando nell'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso:

- a. la gestione di servizi socio - sanitari, assistenziali ed educativi;
- b. lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della Legge 381/91.

Inoltre la cooperativa ha come finalità la gestione dei servizi alla persona.

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi e in particolare, al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, potrà avvalersi, sia pure in forma non prevalente, di prestazioni fornite da lavoratori non soci

A seguito procedura aperta, con determinazione n. 415 del 30.07.2021 veniva aggiudicata definitivamente la concessione d'uso del Centro Polivalente di Produzione Culturale – Auditorium "A. Paccagnini" a Fiore che ride Soc. Coop. ETS a R.L.

Con scrittura privata autenticata dal dr. Lorenzo Olivieri, segretario del Comune di Castano Primo, in data 07.10.2021 il Comune ha conferito ufficialmente il servizio per la concessione d'uso del Centro Polivalente di Produzione Culturale – Auditorium "A. Paccagnini" alla nostra cooperativa.

L'esercizio 2022 di fatto costituisce il primo esercizio di attività della Cooperativa.

Informazioni relative alle cooperative

La società cooperativa è a mutualità prevalente, in conformità all'art. 111-septies, unico comma, primo periodo, disp. att., c.c., in quanto si avvale, nello svolgimento dell'attività propria, prevalentemente delle prestazioni lavorative o degli apporti di servizi dei soci cooperatori, potendo peraltro avvalersi, ma in misura subordinata, anche delle prestazioni lavorative di terzi.

Le cooperative sociali che rispettano le norme di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381, (così come precisato nell'art. 111-septies delle disp. att. c.c.) sono considerate cooperative a mutualità prevalente, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 c.c..

A tal fine gli amministratori ed i sindaci, questi se nominati, documentano la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente quanto stabilito dall'articolo 2513 c.c., in combinato disposto con quanto stabilito dall'articolo 2425 c.c.

Si riportano di seguito le informazioni richieste per le società cooperative a mutualità prevalente.

La vostra cooperativa si propone l'obiettivo di perseguire lo scopo mutualistico svolgendo la propria attività non soltanto a favore dei soci, ma anche a favore di terzi. L'art. 2513 del codice civile definisce i criteri per l'accertamento della condizione di prevalenza dell'attività mutualistica sul totale delle attività esercitate; l'attività della cooperativa viene svolta esclusivamente dai soci volontari e lavoratori che quindi rappresentano il 100% della forza lavoro.

Si precisa che la società rispetta i requisiti di cui all'art. 2514 del codice civile e che non trova applicazione l'art. 2512 del codice civile in quanto cooperativa sociale.

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

Si attesta che nello statuto della cooperativa sono previste le clausole di cui all'art. 2514 del codice civile e che le stesse sono di fatto osservate; inoltre, in base ai parametri evidenziati nell'apposita tabella, si attesta che per la società cooperativa permane la condizione di mutualità prevalente.

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile

In relazione alle determinazioni assunte dagli amministratori con riguardo all'ammissione di nuovi soci, si procede di seguito ad illustrare, ai sensi dell'art. 2528, comma 5 del codice civile, i criteri seguiti nel corso dell'esercizio nei rapporti con gli aspiranti soci.

Ai sensi dell'art. 7 dello statuto sociale Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare domanda scritta all'Organo amministrativo. La domanda dovrà indicare:

- a) nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale;
- b) l'interesse a far parte della cooperativa; c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti interni;
- d) l'ammontare della quota di capitale che intende sottoscrivere;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto ed i regolamenti interni e di attenersi alle decisioni legalmente assunte dagli organi sociali;
- f) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in cooperativa conforme alle leggi vigenti sulla cooperazione.

Oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione delle persone giuridiche, società, associazioni od enti che intendono essere ammessi come soci, ricorrendo i presupposti di legge, dovrà specificare:

- 1) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, l'attività svolta, il luogo e la data della costituzione;
- 2) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda e la deliberazione dell'organo sociale che ne ha autorizzato la presentazione.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda, secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci. In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare per iscritto la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati.

Alla fine dell'esercizio 2022 oltre a n. 3 soci fondatori, i soci ammessi sono n. 77 risultano così distinti:

- n. 3 soci lavoratori;
- n. 48 soci sovventori;
- n. 26 soci volontari

Onde permettere una immediata individuazione dei soci volontari, ai sensi dell'art. 2, n. 2 della Legge 381/91, essi vengono iscritti in una apposita sezione del libro soci.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo di tutti i soci.

I soci volontari, in quanto soci a tutti gli effetti, concorrono alla formazione del numero minimo per costituire la base sociale della cooperativa, secondo la normativa in atto per le diverse tipologie di società cooperative. Essi partecipano attivamente nella cooperativa, hanno diritto di voto in assemblea e possono essere eletti negli organi sociali.

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2545 del codice civile, si ritiene di aver adempiuto a tutte le disposizioni previste statutariamente e di aver operato adeguatamente al fine di conseguire gli scopi sociali della cooperativa, coerentemente con il suo carattere mutualistico. Per la realizzazione dello scopo mutualistico si specifica che

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile

La società segnala che non ricorre la fattispecie di cui all'art.2545-sexies del codice civile in quanto ci si trova nel primo esercizio di attività e i risultati economici di esercizio non consente di effettuare ristorni.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di qualunque genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la Società attestadi non aver ricevuto alcun contributo..

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile d'esercizio:

- 30% pari a euro 7.072,40 alla riserva legale;
- 3% pari a euro 707,24 al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della L. 31.01.1992, n. 59;
- euro15.795,02 a riserva o fondi mutualistici come da statuto;

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Castano Primo , 31/03/2023